



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

delibera  
204

ADUNANZA N. 45 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SGG Oggetto: Art. 9, comma 4, l.r. 3/2015 - Approvazione dei  
0 NC criteri e delle modalità per la composizione e per il  
funzionamento del Comitato permanente per la  
Prot. Segr. 226 semplificazione. Rideterminazione composizione Tavolo  
SUAP l.r. 7/2011. Revoca DGR n. 845/2012 e DGR n.  
1124/2014

Venerdì 18 marzo 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,  
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI     | Presidente     |
| - ANNA CASINI         | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI       | Assessore      |
| - MORENO PIERONI      | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore      |

Sono assenti:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - MANUELA BORA     | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la  
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste  
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.  
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prof. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Oggetto: Art. 9, comma 4, l.r. 3/2015 — Approvazione dei criteri e delle modalità per la composizione e per il funzionamento del Comitato permanente per la semplificazione. Rideterminazione composizione Tavolo SUAP l.r. 7/2011. Revoca DGR n. 845/2012 e DGR n. 1124/2014**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla posizione di funzione relazione con gli enti locali e semplificazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del segretario generale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la composizione e per il funzionamento del Comitato permanente per la semplificazione previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), contenuti nell'allegato "A" alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di rideterminare la composizione del Tavolo permanente del sistema regionale dei SUAP secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'allegato "A" alla presente deliberazione;
3. di revocare, con effetto dall'adozione del decreto del Presidente della Giunta di nomina dei componenti del Comitato, le deliberazioni di Giunta regionale n. 845 dell'11 giugno 2012 e n. 1124 del 6 ottobre 2014.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), prevede la costituzione di un organismo denominato Comitato permanente per la semplificazione, con compiti consultivi, ai fini della realizzazione degli obiettivi della l.r. n. 3/2015; in particolare, l'organismo formula proposte di semplificazione alla Giunta, anche in merito all'organizzazione delle funzioni amministrative degli enti del territorio, esprime parere sulla legge di semplificazione di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge e sulla proposta di agenda.

Le regole dettate per il funzionamento del Comitato sono esigue e flessibili: lo scopo è di rendere lineare e tempestiva la costituzione del Comitato e il suo funzionamento in modo da assicurare un'azione coerente con l'attività di semplificazione e di innovazione. A tal fine si prevede l'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), che consente di procedere alla nomina dei componenti con la designazione di almeno i due terzi dei componenti.

Nello specifico il Comitato permanente per la semplificazione è composto da due sezioni denominate rispettivamente sezione "Imprese" e sezione "Cittadini".

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 3/2015 la sezione "Imprese" è composta dal Tavolo SUAP già previsto dalla legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), costituito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 845/2012 e n. 1124/2014. La trasposizione del Tavolo SUAP all'interno del Comitato è dovuta alla positiva valutazione dell'efficacia di tale strumento di condivisione che ha consentito una collaborazione costruttiva e continua tra i funzionari degli enti locali, della Regione e delle associazioni di categoria. Con la presente proposta di deliberazione, la composizione del tavolo viene rideterminata anche in considerazione dell'esperienza maturata; la sezione "Imprese" è presieduta dall'assessore regionale alle attività produttive.

Pertanto a far data dalla nomina dei componenti del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale, sono revocate le deliberazioni di giunta regionale n. 845/2012 e n. 1124/2014 che costituivano il Tavolo SUAP.

La particolare rilevanza strategica riconosciuta all'attività di semplificazione e innovazione dal programma di governo del Presidente della Giunta fa sì che la presidenza del Comitato, in seduta congiunta, sia individuata nel Presidente della Giunta medesimo.

Per garantire un ampio coordinamento delle strutture della Giunta e un raccordo istituzionale si conviene che il Segretario generale, attualmente anche Capo di Gabinetto, quale organo tecnico regionale apicale, faccia parte del Comitato medesimo e curi la segreteria tecnica del Comitato.

Per quanto attiene l'organizzazione operativa, viene altresì ripresa l'esperienza dei gruppi di lavoro dei tavoli tematici SUAP. L'utilità dimostrata dal lavoro dei gruppi motiva il permanere del modello, con gli opportuni adattamenti volti a garantire maggiore flessibilità nella composizione.

Il modello aperto di metodologie e di sistemi previsto dall'articolo 5 dell'allegato alla presente proposta di deliberazione ha la volontà di adattare l'azione amministrativa alle necessità reali, emergenti e contingenti del dinamico processo di innovazione e di semplificazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presenza del Comitato e l'attuazione delle misure dell'agenda per la semplificazione da parte dei gruppi tecnici realizzano un'architettura istituzionale che prevede un'azione politica a cui segue un'attività tecnica.

I due ambiti devono interagire ma non confondersi.

All'interno degli strumenti proposti vi è una equiordinazione dei soggetti: la Regione ha un ruolo di indirizzo e di coordinamento, nonché di responsabilità del raggiungimento dei risultati contenuti dalla l.r. 3/2015; gli altri soggetti hanno il compito di collaborazione, di impulso e di verifica dei risultati.

L'effettiva attuazione della semplificazione prescinde dalla mera previsione di una norma generale e astratta ma necessita di azioni concrete basate sulla collaborazione dei vari soggetti interessati in vista del raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso.

Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della p.f. "Attività normativa".

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Enrica Bonvecchi)

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Segretario generale

(Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta

(Fabrizio Costa)



**ALLEGATO A**

**Criteria e modalità per la costituzione e per il funzionamento del Comitato permanente per la semplificazione. Articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa)**

*Art. 1  
(Costituzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 ("Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"), è costituito il Comitato permanente per la semplificazione (d'ora in poi "Comitato").

2. I componenti del Comitato e i relativi sostituti sono nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

3. I sostituti partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei rappresentati.

4. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.

*Art. 2  
(Comitato)*

1. Il Comitato concorre alla realizzazione degli obiettivi della l.r. 3/2015. In particolare, ha competenze consultive sulle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge, formula proposte di semplificazione alla Giunta, anche in merito all'organizzazione delle funzioni amministrative degli enti del territorio, esprime parere sulla legge di semplificazione di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge e sulla proposta di agenda di cui al successivo articolo 5.

2. Il Comitato si articola in due sezioni, "Imprese" e "Cittadini", competenti sulle questioni di esclusivo interesse.

3. Il Tavolo permanente del Sistema regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) costituisce la sezione "Imprese" del Comitato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 3/2015, la cui composizione è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. Il Comitato si riunisce in forma congiunta almeno due volte l'anno per il parere sulla proposta di legge di semplificazione e per il parere sull'agenda dei lavori di cui all'articolo 5.

5. La singola sezione del Comitato può invitare a titolo consultivo rappresentanti dell'altra in relazione specifiche esigenze operative.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Art. 3  
(Composizione del Comitato)*

1. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente del Comitato e di presidente della sezione "Cittadini";
- b) il segretario generale;
- c) i cinque rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui tre in rappresentanza delle diverse categorie dei Comuni, uno delle Unioni montane e uno delle Province;
- d) dai rappresentanti dei soggetti indicati, distintamente, per le sezioni "Imprese" e "Cittadini" nei commi 2 e 3.

2. Oltre che dai componenti di cui al comma 1, lettera c), la sezione "Imprese" è composta da:

- a) l'assessore competente in materia di attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), che presiede la sezione "Imprese";
- b) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore industriale (Confindustria e Confapi);
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore artigiano (Casartigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Confartigianato, Confederazione libere associazioni artigiane italiane);
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore commercio (Confcommercio, Confesercenti);
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore agricolo (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, Copagri);
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del settore cooperativo (Legacoop, Unione nazionale cooperative italiane, Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative);
- g) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini regionali degli ingegneri, architetti e geologi;
- h) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini regionali dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro;
- i) un rappresentante designato dagli ordini regionali dei dottori agronomi e forestali;
- l) un rappresentante designato dagli ordini regionali dei medici e dei veterinari;
- m) un rappresentante dell'Unioncamere regionale;
- n) un rappresentante dell' Agenzia dei servizi del settore alimentare delle Marche (ASSAM).

3. La sezione "Cittadini", in aggiunta ai componenti di cui al comma 1, è composta da:

- a) un rappresentante del forum marchigiano del terzo settore;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) un rappresentante designato dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale del 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela degli utenti e dei consumatori);
- c) un rappresentante della consulta regionale dei giovani di cui all'articolo 9, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili)
- d) un rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 24 , comma 1-bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale);
- e) un rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS);
- f) un rappresentante dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- g) un rappresentate designato congiuntamente dalle aziende ospedaliere regionali e dall'Istituto nazionale riposo e cura anziani (INRCA);
- h) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

*Art. 4  
(Funzionamento del Comitato)*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente della Giunta, le singole sezioni sono convocate dai rispettivi presidenti, anche su richiesta di almeno la metà dei componenti.
2. La segreteria del Comitato è assicurata dalla segreteria generale della Giunta. La casella di posta elettronica di riferimento è: [segreteria.generale@regione.marche.it](mailto:segreteria.generale@regione.marche.it).
3. Le convocazioni e le altre comunicazioni del Comitato e delle singole sezioni sono effettuate mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella designazione. La convocazione è effettuata, di norma, almeno quindici giorni lavorativi prima della seduta.
4. Il Comitato e le singole sezioni si intendono formalmente riuniti con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Il verbale della seduta, su richiesta, può dar conto di eventuali posizioni divergenti.
5. Nelle sedute i punti sono trattati secondo l'ordine del giorno trasmesso ed eventuali altri argomenti sono discussi se presenti tutti i componenti. I documenti da approvare sono trasmessi generalmente almeno dieci giorni lavorativi prima della seduta.
6. I verbali sono trasmessi con posta elettronica e, se non vi sono osservazioni eventualmente comunicate con posta elettronica entro cinque giorni lavorativi, si intendono approvati.
7. Il Comitato può richiedere la partecipazione di esperti della specifica tematica trattata o rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati che si ritenga utile consultare.
8. Dei lavori del Comitato viene assicurata adeguata divulgazione mediante iniziative di informazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita, anche con riferimento agli esperti di cui al comma 7.

*Art. 5*

*(Agenda annuale di semplificazione)*

1. Il segretario generale, sulla base delle esigenze di semplificazione pervenute allo sportello per la semplificazione di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 3/2015, di quelle rappresentate dai componenti del Comitato e di quelle emerse dai gruppi di lavoro di cui al successivo comma 2, predispone una proposta di agenda annuale per la semplificazione, contenente i principali interventi da realizzare nell'anno. L'agenda è sottoposta al parere del Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti nell'agenda, il segretario generale si avvale di appositi gruppi di lavoro tecnici, costituiti da soggetti i cui nominativi sono indicati da ciascun componente del Comitato e dal segretario medesimo. Tali gruppi di lavoro sono coordinati dai dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, in relazione alla prevalenza dell'ambito di intervento. La partecipazione ai lavori dei gruppi è gratuita.

3. Il segretario generale, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Comitato una relazione che dà conto dell'attuazione dell'agenda.